



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

EMANATO CON D.C.A. n. 472/28587 del 18/12/2009.

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE (150 ORE) – ART. 13, LEGGE N. 390 DEL 2/12/1991

Il Consiglio,

richiamato l'art. 13 della legge n. 390 del 2.12.1991 "Norme sul diritto agli studi universitari";

richiamato il DPCM 09/04/2001 "Criteri per uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario";

richiamato il "Regolamento per la disciplina dell'attività di collaborazione a tempo parziale prevista dalla legge 2.12.1991, n. 390 e per le attività di supporto al tutorato previsto dalla legge 19.11.1990, n. 341 e dal DPCM 30.4.1997", approvato con delibera n. 355/22496 dell'11 luglio 1997;

preso atto che le attività di supporto al tutorato, di cui alla Legge 341/1990, sono disciplinate annualmente con delibera del Senato Accademico in applicazione al DM 198/2003;

ritenuto di riformulare il regolamento delle attività di collaborazione a tempo parziale (150ore) di cui alla legge 390/1991, al fine di introdurre una più precisa disciplina nello svolgimento delle attività e nelle assegnazioni dei collaboratori;

preso atto del parere espresso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 29 settembre 2009;

preso atto della delibera del Senato Accademico in data 27 ottobre 2009;

udito il riferimento del Rettore in ordine all'opportunità di procedere alla modifica del suddetto regolamento;

udito il riferimento del Direttore Amministrativo in ordine all'opportunità del provvedimento e alla regolarità amministrativa;

d e l i b e r a

di approvare il Regolamento per la disciplina delle attività di collaborazione a tempo parziale (150 ore) di cui all'art. 13 della Legge n. 390/1991, nel seguente testo:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE (150 ore) – LEGGE 390/1991

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università degli Studi di Parma, in attuazione dell'art. 13 della L. 390/91 e ai sensi del D.P.C.M. 9.4.2001, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza di cui all'art. 12 della legge 341/90, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2 - Disposizioni generali

Le prestazioni richieste allo studente per le collaborazioni di cui all'art. 1 non possono superare le 150 ore e danno diritto ad un corrispettivo, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 3 – Forme di collaborazione

Le prestazioni richieste si concretizzano nel supportare attività amministrative, tecniche, di laboratorio, di vigilanza e portierato, da svolgersi presso uffici amministrativi e altre strutture dell'Ateneo di Parma o presso le sedi ER.GO di Parma.

I compiti assegnati non possono comportare responsabilità amministrativa o contabile e devono configurarsi come aggiuntivi o integrativi delle mansioni istituzionalmente svolte da personale tecnico-amministrativo.

Art. 4 – Determinazione delle necessità

Allo scopo di individuare le effettive necessità, i responsabili delle strutture che intendono avvalersi di collaboratori a tempo parziale (150 ore) devono darne comunicazione al Servizio Collaborazioni Studenti entro il 30 ottobre di ogni anno indicando:

- il numero di collaboratori di cui intendono usufruire
- le attività alle quali saranno destinati
- i periodi presunti di impiego
- le sedi di servizio

In casi straordinari ed urgenti è possibile procedere ad assegnazioni straordinarie di collaboratori, purchè le relative richieste siano trasmesse al Servizio Collaborazioni Studenti con un preavviso di almeno 15 giorni.

Il numero di collaborazioni attivabili in un anno è determinato dallo stanziamento disponibile a Bilancio.

Art. 5 – Bando di concorso

Gli incarichi di collaborazione a tempo parziale sono attribuiti agli studenti attraverso procedure concorsuali definite sulla base di graduatorie di merito.

Per avviare tale procedura, nel mese di luglio di ogni anno, idoneo bando di concorso stabilisce termini e modalità di presentazione della domanda.

Possono presentare domanda per svolgere attività di collaborazione gli studenti regolarmente iscritti presso l'Università di Parma, in possesso dei requisiti indicati dal bando di concorso succitato.

La presentazione della domanda oltre le scadenze indicate dal bando determina la perdita del diritto.

Il Bando di Concorso viene pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo e sul sito www.unipr.it/arpa/tasse.

Art. 6 - Graduatorie

Entro il 30 marzo successivo, il Servizio Collaborazioni Studenti predispone la graduatoria degli aventi diritto a svolgere attività di collaborazione.

La graduatoria è approvata con apposito decreto rettorale e resta valida fino all'entrata in vigore della graduatoria per l'anno successivo.

La graduatoria è pubblicata sul Bollettino ufficiale di Ateneo e sul sito www.unipr.it/arpa/tasse.

Art. 7 – Incompatibilità

L'attività di collaborazione svolta ai sensi dell'art. 13 della legge 390/91 è incompatibile con:

- attività di supporto al tutorato di cui al DM 198/2003
- attività di tutor pari di cui alla Legge 17/ 99
- attività di lavoro dipendente svolta contestualmente al periodo di valenza del contratto.

Art. 8 – Contratto

Il contratto di collaborazione deve essere sottoscritto prima della data di inizio delle attività e deve indicare:

- la data di inizio della prestazione
- la durata della prestazione
- la struttura di assegnazione
- il corrispettivo dovuto e le modalità di erogazione
- la clausola espressa di risoluzione del contratto per gravi motivi o per inadempienza
- l'indicazione degli ulteriori casi che possono determinare la risoluzione del contratto
- l'indicazione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 13 della legge 390/1991.

Art. 9 – Compenso

Il compenso orario è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione e viene indicato sul relativo bando di concorso.

Lo studente potrà scegliere di ricevere il corrispettivo in una unica soluzione al termine della prestazione o periodicamente nei mesi di:

- febbraio
- maggio
- agosto
- ottobre.

In questo ultimo caso è necessario che le schede periodiche di rilevazione presenze siano consegnate al Servizio Collaborazioni Studenti, entro la prima decade del mese di riferimento.

Nel caso in cui lo studente non completi il monte ore previsto si provvederà alla liquidazione delle ore effettivamente svolte.

Art. 10 – Assegnazioni

L'assegnazione dei collaboratori alle strutture richiedenti è fatta unicamente nel rispetto della graduatoria ed in ordine decrescente.

La convocazione dello studente avviene tramite comunicazione inviata alla casella di posta elettronica assegnata dall'Università allo studente.

Lo studente contattato per lo svolgimento delle attività di collaborazione è tenuto a dare conferma di accettazione entro i 7 giorni successivi mediante formale sottoscrizione del contratto; diversamente sarà considerato rinunciario.

La mancata accettazione per più di due volte determinerà il riposizionamento in calce alla graduatoria.

In caso di non accettazione si procederà alla chiamata dello studente collocato nella posizione immediatamente successiva.

Lo studente viene assegnato alla struttura richiedente con decreto rettorale.

Dell'avvenuta assegnazione è data informazione al responsabile della struttura mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica.

I collaboratori non possono essere assegnati a prestare attività presso le segreterie studenti della Facoltà a cui risultano iscritti.

Nella sede di servizio deve essere assicurata la presenza di personale strutturato durante il periodo di permanenza del collaboratore.

Art. 11 – Responsabilità della struttura

Il responsabile della struttura:

- concorda con il collaboratore le modalità e gli orari di svolgimento dell'attività, assicurandosi che gli orari nei quali le collaborazioni sono prestate interferiscano quanto meno possibile con la frequenza ai corsi e con le attività di studio;
- vigila sulla corretta esecuzione della prestazione;
- verifica il rispetto degli orari concordati con il collaboratore;
- comunica i casi di inadempienze o irregolarità nella esecuzione del contratto che possano portare alla risoluzione della collaborazione;
- tiene e sottoscrive le schede di rilevazione delle presenze;
- trasmette, al termine del contratto, una relazione sulla attività svolta dal collaboratore con una valutazione di merito sulla prestazione resa.

Art. 12 - Responsabilità dello studente

Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto indicato nel contratto di assegnazione con la maggior diligenza possibile, rispettando l'orario di servizio e le modalità stabilite dal responsabile della struttura.

Art. 13 – Modalità di svolgimento dell'incarico

L'attività di collaborazione ha inizio dopo la sottoscrizione formale del contratto di accettazione e alla data stabilita dal responsabile della struttura di assegnazione.

La durata della attività non può superare le 150 ore per anno accademico e deve di norma essere espletata entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, salvo diverso accordo con il responsabile della struttura assegnataria che è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio Collaborazioni Studenti. In mancanza di comunicazione la collaborazione si intende risolta allo scadere del sesto mese, anche nel caso in cui non siano state interamente effettuate le 150 ore previste.

L'attività è sospesa per malattia dello studente. In questo caso lo studente deve darne immediata comunicazione al responsabile della struttura indicando la durata del periodo di assenza. Al rientro dal periodo di malattia, lo studente ha diritto a svolgere tutte le ore di collaborazione residue.

Il responsabile della struttura può inoltre autorizzare la sospensione della collaborazione, per un periodo non superiore ai 30 giorni, nel caso in cui lo studente sia impossibilitato per gravi e documentati motivi a svolgere l'attività di collaborazione.

Qualora allo scadere del periodo di rinvio o di sospensione lo studente non riattivi il rapporto di collaborazione, il contratto è risolto.

La struttura è tenuta a darne comunicazione al Servizio Collaborazioni Studenti entro i 15 giorni successivi per gli adempimenti conseguenti.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Il contratto di collaborazione è risolto di diritto nei seguenti casi:

- conseguimento della laurea, trasferimento ad altra sede, rinuncia agli studi, decadenza;
- applicazione a carico dello studente di provvedimenti sanzionatori a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 10, del DPCM 09/04/2001;
- mancata presentazione presso la struttura di assegnazione, senza giustificato motivo, per un periodo continuativo di almeno tre giorni;
- sopraggiunta causa di incompatibilità;
- inserimento dello studente in un programma di mobilità internazionale (Erasmus).

Il contratto di collaborazione è inoltre risolto nei seguenti casi:

- rinuncia dello studente
- inadempienza, incapacità di svolgere il lavoro assegnato o gravi mancanze e/o negligenze nello svolgimento dello stesso.

Contro il provvedimento di risoluzione del contratto lo studente può presentare istanza al Magnifico Rettore entro i 15 giorni successivi al ricevimento del relativo provvedimento.

L'istanza deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al Servizio Collaborazioni Studenti, P.le Barezzi 3, Parma.

Dell'esito dell'istanza sarà data comunicazione allo studente entro 60 giorni successivi al ricevimento della stessa.

Art. 15 - Assicurazione

L'Università provvede, a proprie spese, all'assicurazione contro gli infortuni degli studenti cui sia stata assegnata un'attività di collaborazione.

Art. 16 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed è valido a decorrere dall'anno accademico 2009/2010.

Il Regolamento è integrato dalle disposizioni contenute nel bando annuale di concorso per lo svolgimento di attività di collaborazione a tempo parziale (150ore).

Il Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.